

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-5924 del 25/10/2024
Oggetto	Assenso alla rinuncia di rinnovo di concessione preferenziale di derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso irrigazione agricola ed al mantenimento del pozzo COMUNE: Valsamoggia (BO) Loc. Crespellano RICHIEDENTE: Cannone Lucia CODICE PRATICA N. BO00A0563/07RN01
Proposta	n. PDET-AMB-2024-6166 del 24/10/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno venticinque OTTOBRE 2024 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

OGGETTO: Assenso alla rinuncia di rinnovo di concessione preferenziale di derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso irrigazione agricola ed al mantenimento del pozzo

COMUNE: Valsamoggia (BO) Loc. Crespellano

RICHIEDENTE: Cannone Lucia

CODICE PRATICA N. BO00A0563/07RN01

LA DIRIGENTE

Richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di demanio idrico:

- la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 e s.m.i., che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del DLgs 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;
- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli Artt. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'Art. 15 comma 11 della medesima Legge;
- la DGR n. 2291/2021 di approvazione della revisione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale dell'Agenzia con Delibera n. 130/2021 che descrive l'organigramma aggiornato delle Aree Autorizzazioni e Concessioni con competenze sull'esercizio delle funzioni in materia di demanio idrico;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 94/2023 di revisione dell'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 26/2024 che istituisce gli incarichi di funzione in applicazione del CCNL Comparto Sanità;
- la Determina del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana n. 406/2024 che con decorrenza dal 01/06/2024 approva la modifica dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area e conferisce gli Incarichi di Funzione, con particolare riferimento al Polo specialistico Demanio idrico Acque e Suoli con delega alla firma degli atti autorizzativi relativi ai procedimenti di perforazione di pozzi e degli atti a rilevanza amministrativa;

Viste le seguenti norme e Piani, posti a tutela della qualità e quantità delle acque pubbliche:

- il Regio Decreto (RD) 25 luglio 1904, n. 523;
- il RD 14 agosto 1920, n. 1285;
- il RD 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i.;
- il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 238/1999;
- il DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
- il Piano di Tutela delle Acque e relative Norme attuative (PTA), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna con Deliberazione 21/12/2005, n.40;
- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Bologna e relative Norme attuative (PTCP), approvato con Delibera n. 19 del 30/03/2004 del Consiglio Provinciale;
- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale 2015-2021, approvato in data 3/3/2016 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno che ha individuato gli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici ivi definiti, in aggiornamento al Piano approvato il 21/11/2013;
- le DGR n. 1781/2015 e n. 2067/2015 e n. 2293/2021, con le quali la Regione Emilia-Romagna ha approvato l'aggiornamento del quadro conoscitivo in materia di tutela e gestione della risorsa idrica, ai fini del riesame dei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021 e 2021-2027;
- le Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po in riferimento alla *Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di gestione del Distretto Idrografico Padano ("Direttiva Derivazioni")*, che ha assunto carattere vincolante per tutte le nuove domande di concessione di acque pubbliche e quelle di rinnovo, presentate a partire dalla data del 28/02/2018 e di indirizzo per quelle antecedenti;

- la Delibera n. 4/2021 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di bacino del Fiume Po che adotta il Piano di Gestione Acque del Distretto idrografico del fiume Po (II° aggiornamento) per il ciclo 2021 - 2027;
- il Decreto del Segretario generale n. 94/2022 dell'Autorità di bacino del Fiume Po di adozione delle misure di salvaguardia nelle more dell'approvazione definitiva del II° aggiornamento del Piano di Gestione Acque;

Viste le seguenti norme di disciplina dei procedimenti di concessione di acque pubbliche:

- il Regolamento Regionale Emilia Romagna 20 novembre 2001, n. 41, (RR 41/2001) come confermato dalla LR n. 6/2004;
- la LR n. 7/2004 e s.m.i.;
- il RR 4/2005;
- la LR n. 4/2007 e s.m.i.;
- le DGR n. 2363/2016 e 714/2022 di semplificazione dei procedimenti concessori;

Preso atto che la Regione Emilia Romagna, per quanto riguarda la durata delle concessioni all'utilizzo delle acque pubbliche ha provveduto ad emanare la DGR n.2102/2013 e la DGR n.787/2014 che definiscono i parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica sia per l'uso idroelettrico che per tutti gli altri usi, in riferimento all'art. 21 del RR 41/2001;

Preso atto che la Regione Emilia Romagna, come oneri dovuti per l'utilizzo delle acque pubbliche:

- con gli art.152 e 153 della LR n. 3/1999 ha stabilito gli importi dei canoni per i diversi usi delle acque prelevate e gli importi delle spese occorrenti per l'espletamento delle istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi, relativi a domande per concessioni di derivazione di acqua pubblica;
- con DGR n.1225 del 27/06/2001, con DGR n.609 del 15/04/2002, con DGR n.1325 del 07/07/2003, con DGR n.1274 del 01/08/2005, con DGR n.2242 del 29/12/2005, con DGR n.1994 del 29/12/2006, con DGR n.2326 del 22/12/2008, con DGR n.1985 del 27/12/2011, con DGR n.65 del 02/02/2015 e con DGR n.1792/2016 ha successivamente aggiornato e precisato gli importi delle spese di istruttoria e dei canoni suddetti, nonché le varie tipologie di uso a cui essi sono riferiti;
- con l'art.154 della LR n.3/1999, obbliga il richiedente la concessione, prima della firma del disciplinare, a versare a favore della Regione il deposito cauzionale nella misura di un'annualità del canone previsto e comunque, di importo non inferiore a € 51,65 e prevede inoltre, la restituzione dello stesso alla scadenza della concessione;

- con l'art. 8 della LR n. 2/2015, ha stabilito nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico ed ha fissato in € 250,00 il valore dell'importo minimo previsto del deposito cauzionale;

Vista le D.G.R. n. 1237/2016 e n. 1602/2016 in merito alle Disposizioni per la restituzione delle cauzioni a garanzia delle concessioni di demanio idrico;

Considerato che, ai sensi dell'art. 12 bis del RD n. 1775/1933, come modificato dall'art. 96, comma 3 del Dlgs n. 152/2006, il provvedimento di concessione è rilasciato se non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dalla pianificazione di settore per il corpo idrico interessato;

Vista la comunicazione assunta al protocollo in data 22/10/2024 con il n. PG/2024/190948 (pratica n. BO00A0563/07RN01), effettuata da Cannone Lucia C.F. CNNLCU50B68A944Q, con cui:

- viene dichiarata la volontà di rinuncia alla istanza di rinnovo con cambio di titolarità di concessione preferenziale di derivazione di acqua pubblica sotterranea assentita con determinazione n. 16850 del 22/11/2006, assunta al protocollo in data 03/01/2007 con il n. PG/2007/703, per mancato interesse al prelievo;
- viene richiesto di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 35 del R.R. 41/2001 di mantenere il pozzo;

Richiamata la determinazione n. 16850 del 22/11/2006 con cui è stata rilasciata alla ditta individuale Malaguti Iole, P.IVA 01830571202 con sede legale in Comune di Valsamoggia (BO) - Loc. Crespellano, in Via Cassoletta, 14, nella persona del suo legale rappresentante, la concessione preferenziale di derivazione di acqua pubblica sotterranea da n. 1 pozzo esistente profondo 60 m dal p.c., in Comune di Valsamoggia (BO) - Loc. Crespellano, Foglio 26, mappale 80, ad uso **irrigazione agricola**, con scadenza 31/12/2005;

Richiamata l'istanza, assunta al protocollo in data 03/01/2007 con il n. PG/2007/703 effettuata dalla ditta individuale Cannone Lucia P.IVA 02369261207 con sede legale in Comune di Valsamoggia (BO) - Loc. Crespellano, in Via Speranza, 52, nella persona del suo legale rappresentante, con cui viene richiesto il rinnovo con cambio di titolarità della concessione preferenziale assentita con determinazione n. 16850 del 22/11/2006;

Considerato che l'istanza di rinuncia è assoggettata alla disciplina prevista agli artt. 34 e 35 del R.R. 41/2001;

Considerato che il mantenimento del pozzo, alla cessazione della concessione, è consentita per:

- modifica di destinazione d'uso del pozzo da extra domestico a domestico;
- non utilizzo del pozzo garantito dalla rimozione della pompa e chiusura dell'imbocco mediante appositi tamponi ai sensi dell'art. 35 del R.R. 41/2001;

Verificato che sono stati effettuati i seguenti pagamenti degli oneri dovuti antecedentemente il rilascio della concessione:

- delle integrazioni per i canoni pregressi di concessione per gli anni dal 2007 a 2023, per un importo complessivo pari ad € 7,29;

Considerato che la Ditta individuale Cannone Lucia a garanzia della concessione ha versato in data 19/12/2006, € 51,65 quale deposito cauzionale sul c.c.p. n. 367409 intestato a "Regione Emilia Romagna - Presidente della Giunta Regionale" ai sensi del R.D. 1775/1933 art. 11 e L.R. 3/1999, art 154;

Ritenuto che il concessionario abbia ottemperato agli obblighi derivanti dalla concessione;

Ritenuto che sussistano tutte le condizioni per accogliere l'istanza di rinuncia alla concessione riconosciuta alla Ditta Cannone Lucia previste dall'art. 34 del R.R. 41/2001 e di mantenimento del pozzo previsto dal comma 3, lett. A) e B) dell'art. 35 del R.R. 41/2001, alle seguenti condizioni:

- In caso di modifica di destinazione d'uso del pozzo da extra domestico a domestico il titolare è tenuto a farne comunicazione ad ArpaE compilando per intero la documentazione scaricabile al link:

<https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/concessioni-demaniali/utilizzo-acque/comunicazione-utilizzo-acque-pubbliche-uso-domestico>

allegando l'apposita documentazione richiesta;

- In caso di non utilizzo del pozzo deve essere rimossa la pompa di emungimento e la relativa tubazione di pescaggio e adduzione, distaccata l'alimentazione elettrica e protetto l'imbocco del pozzo mediante coperchi flangiati o lucchettati;

Preso atto dell'istruttoria eseguita dal Tecnico del Servizio all'uopo incaricato, come risultante dalla documentazione conservata agli atti;

Attestata la regolarità amministrativa;

Visto il D.lgs 33/2013 e s.m.i. ed il piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza Arpae;

DETERMINA

Richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa

- 1) di assentire **la rinuncia alla concessione** preferenziale rilasciata con Determinazione n. 16850 del 22/11/2006 alla ditta individuale Cannone Lucia P.IVA 02369261207 con sede legale in Comune di Valsamoggia (BO) - Loc. Crespellano, in Via Speranza, 52, nella persona del suo legale rappresentante, per mancato interesse al prelievo e di procedere all'archiviazione del procedimento di rinnovo con cambio di titolarità di derivazione di acqua pubblica sotterranea in Comune di Valsamoggia (BO) - Loc. Crespellano, catastalmente identificato al N.C.T. Foglio 26, mappale 80, ad uso irrigazione agricola, con scadenza 31/12/2005;
- 2) di assentire il **mantenimento del pozzo** previsto dal comma 3, lett. A) e B) dell'art. 35 del R.R. 41/2001, alla Sig.ra Cannone Lucia C.F. CNNLCU50B68A944Q, alle seguenti condizioni:
 - In caso di modifica di destinazione d'uso del pozzo da extra domestico a domestico il titolare è tenuto a farne comunicazione ad Arpae compilando per intero la documentazione scaricabile al link:

<https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/concessioni-demaniali/utilizzo-acque/comunicazione-utilizzo-acque-pubbliche-uso-domestico>

allegando l'apposita documentazione richiesta;

- In caso di non utilizzo del pozzo deve essere rimossa la pompa di emungimento e la relativa tubazione di pescaggio e adduzione, distaccata l'alimentazione elettrica e protetto l'imbocco del pozzo mediante coperchi flangiati o lucchettati;

3) di dare atto che il responsabile del procedimento è il titolare dell'Incarico di Funzione del Polo specialistico Demanio Idrico Acque e Suoli - Ubaldo Cibir;

4) di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), nel termine di 60 giorni al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque

pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n.1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica.

Patrizia Vitali

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.